



Deliberazione n. 1305/c

adottata dal Commissario in data 19 OTT. 2010

Oggetto: A.S.L. n. 7 di Carbonia c/ G.M. – A.S.L. n. 7 di Carbonia c/ M.A. - A.S.L. n. 7 di Carbonia c/ M.E. – Opposizioni a Decreto Ingiuntivo iscritte ai nn. 5400, 6470 e 5401 del RAC per l'anno 2008 nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Ratifica atto di transazione e conciliazione – Liquidazione somme in favore di G.M., M.A. e M.E..

PREMESSO che G.M., M.A. e M.E. hanno ottenuto, dal Tribunale Ordinario di Cagliari, i DD.II. nn. 905/2008, 1253/2008 e 906/2008 con i quali si è ingiunto alla A.S.L. n. 7 di Carbonia il pagamento delle somme di €. 424.883,52, € 300.533,86 ed € 300.533,86 oltre accessori, per importi asseritamente dovuti a titolo di competenze professionali;

ATTESO che la A.S.L. n. 7 di Carbonia ha proposto rituale opposizione ai DD.II. in epigrafe, dando corso a tre distinti giudizi di cognizione ordinaria, iscritti ai nn. 5400, 6470 e 5401 del RAC per l'anno 2008, di cui il Giudice ha in seguito disposto la riunione, rinviando le cause così riunite per il componimento bonario della vertenza;

CONSIDERATO che con atto di transazione e conciliazione sottoscritto in data 26 luglio 2010, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le parti del procedimento in oggetto hanno convenuto l'abbandono delle cause riunite di opposizione ai DD.II. con contestuale espressa rinuncia agli stessi;

DATO ATTO che, a fronte di tali rinunzie, questa Azienda si è obbligata, con il medesimo atto, alla corresponsione a ciascun professionista della somma onnicomprensiva di € 50.000,00 oltre accessori di legge, per un importo complessivo di € 150.000,00 oltre accessori di legge, che G.M., M.A. e M.E. hanno dichiarato di accettare a tacitazione di ogni pretesa connessa alle questioni oggetto della vertenza;

ACQUISITA la nota prot. az. n. 24006 del 13 ottobre 2010, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con cui l'avv. Elisabetta Sanna, legale dell'Azienda nel giudizio *de quo*, ha trasmesso lo schema di parcella contenente il conteggio delle somme dovute integrate con gli oneri accessori, per un importo lordo di € 62.400,00 per ciascun professionista e un ammontare complessivo di € 187.200,00;

RITENUTO di ratificare il sopra citato atto di transazione e conciliazione e di dovere, di conseguenza, provvedere alla liquidazione della somma di € 62.400,00 in favore di ognuno dei tre professionisti, a titolo transattivo, per un importo complessivo pari a € 187.200,00;



IL COMMISSARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di ratificare l'atto di transazione e conciliazione, allegato in copia, intervenuto tra la A.S.L. n. 7 di Carbonia e G.M., M.A. e M.E., sottoscritto in data 26 luglio 2010, quale definizione bonaria dei giudizi di opposizione ai DD.II. nn. 905/2008, 1253/2008 e 906/2008, iscritti ai nn. 5400, 6470 e 5401 del RAC per l'anno 2008, nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari;
- di dare atto che la A.S.L. n. 7 di Carbonia si è obbligata a corrispondere a G.M., M.A. e M.E. la somma di € 62.400,00 ciascuno, per un importo complessivo di € 187.200,00, a titolo di transazione intervenuta tra le parti dei giudizi sopra citati, con le modalità di cui alla nota prot. az. n. 24006/2010 allegata;
- di liquidare in favore di G.M., M.A. e M.E. la somma di € 62.400,00 ciascuno, per un importo complessivo di € 187.200,00, a titolo di transazione intervenuta tra le parti dei medesimi giudizi di opposizione, come da atto allegato in copia alla presente deliberazione;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 187.200,00, derivante dal presente atto, sul codice 0202030101, "Fondo rischi per cause civili e oneri processuali", del vigente piano dei conti aziendale, e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1305/C del 19 OTT. 2010

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 20 OTT. 2010 ~~23~~ NOV. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



[Handwritten signature]

STUDIO LEGALE
Avv. Elisabetta Sanna
Via Satta n. 5 -09127 Cagliari
Tel. 070/656210 Fax 070/625698

Cagliari, li 12.10.2010

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
13 OTT 2010
PROT. <u>20006</u> / <u>PG</u>

Spett.le
ASL n.
Ufficio Legale
Via Dalmazia n. 83
09013 CARBONIA

Messaggio FAX

Oggetto: Vertenza ASL n.7/ Gimigliano-Mulas- Melis
Tribunale Ordinario Cagliari Dott. Spanu

Alla cortese attenzione della Signora Cinzia Carta

Come da intercorsi accordi telefonici Le trasmetto le coordinate bancarie dei dott. commercialisti e lo schema di parcella comprensivo degli oneri accessori inviati dall'Avv. Luminoso. Si può quindi procedere alla liquidazione delle spese.

Distinti Saluti

Avv. Elisabetta Sanna



STUDIO LEGALE LUMINOSO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Avv. Prof. ANGELO LUMINOSO
Ordinario di diritto civile nell'Università di Cagliari

Avv. ALBERTO LUMINOSO
Avv. SUSANNA CALDERONE

Avv. CLAUDIO SANNA
Avv. RAFAELE SANNA RANDACCIO
Dott. FABRIZIO ALTEA

Cagliari, 28 settembre 2010

A mezzo fax
070-655698

Preg.mo
Avv. Elisabetta Sanna
Via Satta, 5
09127 Cagliari

Melis, Mulas, Gimigliano / ASL 7 / Simeone

Cara Elisabetta, non so se Ti sono arrivati per e-mail gli estremi su cui effettuare i bonifici bancari relativi ai pagamenti dovuti in favore del dott. Melis, del dott. Mulas e del dott. Gimigliano in esecuzione della nota transazione.

Ad ogni buon conto, Te li rimando:

- dott. Antonello Melis: Banca di Credito Sardo - Filiale n. 3 Cagliari;
IBAN: IT06 D030 5904 817100000002 338

- dott. Enrico Mulas: Banca di Sassari - Agenzia 1
IBAN: IT16 Y0567 6048 00000070001 256

- dott. Mario Gimigliano: Banca Popolare di Bari - Filiale di Cosenza
IBAN: IT72 Y054 2416 200000000003 926.

Direi che sarà necessario tenere in piedi la causa fino a quando non verranno accreditate le somme.

A tal proposito, Ti ricordo che, poiché le somme concordate debbono essere integrate con gli accessori di legge (come espressamente stabilito in transazione), per maggiore comodità, Ti invio uno schema di parcella contenente la specificazione dei predetti accessori (Cassa e IVA).

In attesa di Tue notizie.

Cordialità.

Alberto Luminoso



All: c.s.

Studio Antonello Melis - Dottore Commercialista
 Via Lanusei, 18 - 09125 Cagliari - Tel. 070/65.74.56 - fax 070/66.49.15
 E-mail: antoneme@tin.it

Cagliari, 23 luglio 2010

Spett.le
 Azienda Sanitaria Locale n. 7
 Via Dalmazia n. 83
 09013 - Carbonia

AVVISO DI PARCELLA

Competenze relative alle prestazioni professionali svolte in vs. favore
 e dettagliate in atto di transazione e conciliazione del XX luglio 2010

onorari concordati con atto di transazione e conciliazione	50.000,00	€
- Totale Onorari	<u>50.000,00</u>	€
- Contr. Cassa Nazionale Dott. Comm. (4% sugli Onorari)	2000,00	€
- Totale Imponibile	<u>52.000,00</u>	€
- I.V.A. (20% sul Totale imponibile)	10.400,00	€
- Totale	<u><u>62.400,00</u></u>	€
- Meno: Ritenuta d'acconto (20% sugli Onorari)	<u>10.000,00</u>	€
- Totale netto	<u><u>52.400,00</u></u>	€

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI I.V.A.

Al momento del pagamento, provvederò ad emettere regolare parcella.
 Distinti saluti

Dott. Antonello Melis

Banca d'appoggio
 Banca di Credito Sardo - Filiale n.3 - Via Paoli, 31 Cagliari
 IBAN: IT06 030 5904 8171 0000 0002 338

ATTO DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE

tra

Azienda Sanitaria Locale n.7 Carbonia, con sede in Carbonia Via Dalmazia n°83,
in persona del Commissario Dott. Maurizio Calamida e domiciliata in Cagliari Via
Satta n° 5 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Sanna

e

Dott. Mario Gimigliano, residente in Cosenza

Dott. Antonello Melis, residente in Cagliari

Dott. Enrico Mulas, residente in Cagliari, tutti domiciliati in Cagliari in Via Paoli n° 67,
presso lo studio degli Avv.ti Prof. Angelo Luminoso e A. Luminoso


Dott. Emilio Simeone, nato ad Iglesias il 29 agosto 1945, ivi residente e domiciliato
in Carbonia Via Delle Poste n.5, presso lo studio dell'Avv. Marco Aste

Premesso

- A) Con decreto ingiuntivo n. 905/08 - RAC n. 3142/08 - emesso dal Tribunale di Cagliari, notificato alla ASL n.7 di Carbonia il 05.05.2008 ad istanza del dott. Mario Gimigliano, è stato ingiunto alla predetta Azienda il pagamento complessivo di € 424.883,52 oltre la Cassa di previdenza al 4%, IVA al 20%, rimborso dei contributi versati all'Ordine dei Commercialisti di Cosenza, interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, ed accessori liquidati dal Giudice;
- B) con decreto ingiuntivo n. 1253/08 RAC n. 3105/08 emesso dal Tribunale di Cagliari il 26.05.2008 notificato alla ASL n. 7 Carbonia il 06.06.2008 ad istanza del dott. Antonello Melis, è stato ingiunto alla Azienda di pagare la somma complessiva di € 300.533,86, oltre Cassa di previdenza al 4%, IVA al 20%, rimborso dei contributi versati all'Ordine dei Commercialisti di Cagliari, interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, ed accessori liquidati dal Giudice.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM', is located on the right side of the page, overlapping the text of item B.

- C) con decreto ingiuntivo n. 906/08 RAC n. 3094/08 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 11.04.2008 notificato alla SL n. 7 di Carbonia il 08.05.2008 ad istanza del dott. Enrico Mulas, è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 300.533,86, oltre Cassa di previdenza al 4%, IVA al 20%, rimborso dei contributi versati all'Ordine dei Commercialisti di Cagliari, interessi di mora ex D.Leg. n. 231/2002 ed accessori liquidati dal Giudice.
- D) Con i ricorsi introduttivi del procedimento monitorio, volti ad ottenere i decreti ingiuntivi di cui ai capi A-B-C, i professionisti sopra indicati hanno dedotto di avere ricevuto l'incarico professionale da parte della ASL n° 7 di Carbonia mirato ad ottenere dei rimborsi IVA che l'Azienda avrebbe indebitamente pagato per acquisti di beni relativi alle annualità 1999-2000-2001-2002. Nell'espletamento del detto mandato, dunque, detti professionisti hanno sostenuto di aver svolto lo studio delle problematiche inerenti l'incarico ricevuto, predisposto l'istanza, di rimborso diretta all'Agenzia delle Entrate di Iglesias e, quale conseguenza della reiezione della istanza, di aver predisposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, il cui giudizio si è concluso con un provvedimento di rigetto. Altresì, hanno sostenuto di aver predisposto il ricorso in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, ricorso poi abbandonato dall'Azienda Sanitaria con conseguente revoca dell'incarico ai professionisti.
- E) L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia ha promosso opposizione contro i predetti decreti ingiuntivi assumendo che alcun specifico contratto d'opera sarebbe stato da loro sottoscritto e che pertanto non si sarebbero verificate le condizioni essenziali stabilite nel contratto che prevedevano ai fini del pagamento l'esito positivo della lite. In particolare ha assunto di avere in realtà affidato, con deliberazione n. 2368 del 10.11.2003, ai professionisti sopra indicati l'incarico di


Handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct marks: a large, stylized signature on the left, a smaller signature or mark on the top right, and a set of initials 'M' on the bottom right.

svolgere un approfondito esame delle questioni relative ai rimborsi IVA indebitamente assolta dall'Azienda e non detratta, disponendo anche mandato per l'eventuale recupero della medesima imposta presso gli uffici competenti. In detta delibera l'Azienda precisava che le spese relative all'incarico, così come l'intera disciplina dello stesso, sarebbero state regolate dalle clausole del contratto di affidamento professionale allegato alla predetta delibera, che ne costituiva parte integrante e sostanziale, le quali in particolare prevedevano che il pagamento del compenso nella misura dell'8% sarebbe stato riconosciuto solo in caso di effettivo recupero delle somme. La convenzione allegata alla delibera non venne sottoscritta, mentre venne accettato, comunque, l'incarico sulla base della delibera che detta convenzione richiamava. In ragione del mancato raggiungimento del risultato prefissato, con delibera n. 2650 del 04.12.2003, l'Azienda ha provveduto a revocare l'incarico con la delibera n. 2368/2003, dandone comunicazione ai professionisti. Successivamente alla revoca del mandato, in data 18 dicembre 2003 l'Azienda ha presentato all'Agenzia Delle Entrate -Ufficio Locale di Iglesias l'istanza volta ad ottenere il rimborso dell'IVA, istanza rigettata con provvedimento n. 4557/2004. Con deliberazione n. 1258 del 27.05.2004 l'Azienda ha conferito nuovamente l'incarico ai professionisti di predisporre il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari contro il provvedimento di rigetto del rimborso IVA. Anche in questo caso, la delibera prevedeva la specifica previsione di impegno al pagamento degli oneri professionali solo ed esclusivamente secondo le clausole previste dallo schema di contratto di affidamento professionale allegato, e cioè a condizione che venissero recuperate delle somme oggetto del ricorso, ed in base alle tariffe professionali in vigore per la categoria. Anche in questa circostanza l'allegato contratto di prestazione d'opera



professionale non venne sottoscritto dalle parti. Sotto altro profilo, con l'opposizione in questione, l'Azienda ha lamentato di essere stata messa a conoscenza, con grave ritardo non solo della presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, ma del suo rigetto con sentenza n. 315/04 del 18.11.2004 ed in pari data sia stata informata, altresì, dell'avvenuto deposito di un ricorso in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale in data 8 febbraio 2005.

- F) La mancata tempestiva informativa del rigetto del ricorso in primo grado e l'autonoma decisione dei professionisti di proporre l'appello senza una preventiva consultazione con l'Azienda, hanno determinato in capo al Direttore Generale la decisione di rinunciare all'appello e revocare il mandato conferito ai professionisti.
- G) L'Azienda ha così contestato il fatto che i professionisti abbiano svolto tutte quelle prestazioni indicate nei rispettivi progetti di parcella ritenuti congrui dal proprio Consiglio dell'Ordine, ed inoltre che le stesse prestazioni potessero essere ricondotte all'Azienda in quanto, tra le altre, le istanze di rimborso all'Agenzia delle entrate sarebbero state redatte e sottoscritte dal Direttore Generale. Inoltre, il diritto al compenso per la redazione del ricorso alla Commissione Tributaria sarebbe da considerarsi inesistente in quanto la procura in calce risultava conferita dal dott. Simeone senza una preventiva delibera autorizzativa. Altresì, la problematica giuridica-fiscale posta a fondamento del ricorso alla Commissione Tributaria non avrebbe evidenziato questioni di particolare complessità e difficoltà tali da giustificare la maggiorazione richiesta nei suddetti progetti di parcella.
- H) Radicati il contenzioso nei modi sopra detti, i Dott.ri Mario Gimigliano e Antonello Melis, con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 6 febbraio




2009, hanno convenuto in giudizio il dott. Emilio Simeone concludendo rispettivamente in via subordinata per la condanna del predetto Dott. Simeone al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 905/08 e nel decreto ingiuntivo n. 1253/08.

- l) In data 25 novembre 2009 Il Giudice Dott.ssa Spanu ha disposto la riunione delle cause iscritte ai n. 5400/08-5401/08 e 6470/08 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, rinviando all'udienza del 29 aprile 2010 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Le cause riunite sono state poi rinviate per il componimento bonario della vertenza all'udienza del 21 luglio 2010.

Tutto ciò premesso le parti come in atti, in via definitiva e transattiva

Convengono e stipulano quanto segue

- 1) La premessa fa parte integrante della presente scrittura.
- 2) I professionisti generalizzati nell'epigrafe dichiarano di rinunciare a tutte le pretese economiche costituenti oggetto dei rispettivi decreti ingiuntivi contraddistinti al n. 905/08, n. 906/08, n. 1253/08 e nelle comparse di costituzione e risposte depositate rispettivamente in data 18.12.2008 nell'interesse del dott. Melis, in data 10.12.2008 nell'interesse del dott. Gimigliano e in pari data nell'interesse del dott. Mulas, negli instaurati giudizi di merito riuniti pendenti davanti il Tribunale di Cagliari e distinti ai numeri 6470/08 RAC - 5400/08 RAC e 5401/08 RAC.
- 3) In particolare, rinunciano alla domanda subordinata del pagamento di somme ex art. 2041 c.c., alla domanda di risarcimento dei danni anche a titolo di responsabilità precontrattuale, alla richiesta di dichiarazione di nullità della clausola contrattuale recante la condizione prevista per il riconoscimento del compenso connesso al buon esito della controversia, ed alla ulteriore domanda

Handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct marks: a large stylized 'Q' or similar character, a smaller signature above it, and the letter 'M' below them.


subordinata di risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723 c.c. e degli artt. 1358 e 1359 c.c.

4) Il dott. Mario Gimigliano e il dott. Antonello Melis, rinunciano alle domande subordinate con le quali hanno chiesto la condanna del Dott. Emilio Simeone, nella sua qualità specifica, al pagamento delle somme maturate a titolo di compenso per l'opera prestata in favore dell'Azienda Sanitaria, ovvero al risarcimento dei danni nella misura equivalente, oltre interessi accessori di legge e rivalutazione, nonché alla domanda relativa al pagamento delle somme riconosciute dovute ex art. 2041 c.c., ed al risarcimento dei danni anche a titolo di responsabilità precontrattuale.

5) A fronte di tali rinunzie, la Asl n.7 di Carbonia si obbligherà a corrispondere a ciascun professionista la somma onnicomprensiva di € 50.000,00 (cinquantamila), oltre accessori di legge, e così in totale la somma di complessive € 150.000,00, oltre accessori di legge, a tacitazione di ogni pretesa connessa alle questioni oggetto della presente scrittura.

6) I dott.ri Gimigliano, Melis e Mulas dichiarano di accettare la somma offerta di € 50.000,00, oltre accessori di legge, onnicomprensiva per ciascuno a titolo transattivo, dichiarando nel contempo di non vantare oggi ed in futuro alcuna ulteriore diritto o credito riferibili al rapporto intercorso con l'azienda sanitaria oggetto della presente scrittura.

7) Le cause riunite di opposizione ai decreti ingiuntivi pendenti nanti il Tribunale di Cagliari come descritte al punto 4) si intendono sin d'ora abbandonate poiché transatte, con contestuale espressa rinuncia apposta sugli originali dei rispettivi decreti ingiuntivi, non avendo le parti più nulla da pretendere l'una nei confronti




dell'altra. In ogni caso, le parti si obbligano a porre in essere quanto necessario per l'estinzione di tutti i giudizi sopra indicati.

8) Il dott. Emilio Simeone dichiara di non avere nulla da pretendere nei confronti della ASL n. 7 di Carbonia e dei suindicati professionisti.


Il presente atto è sottoscritto dai difensori di tutte le parti quale rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale.

Cagliari li 26.9.2010

Dott. Mario Gimigliano



Dott. Enrico Mulas




Prof. Avv. Angelo Luminoso

Avv. Elisabetta Sanna

Dott. Maurizio Calamida

Dott. Antonello Melis



Dott. Emilio Simeone

Avv. Alberto Luminoso



Avv. Marco Aste

ATTO DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE

tra

Azienda Sanitaria Locale n.7 Carbonia, con sede in Carbonia Via Dalmazia n°83,
in persona del Commissario Dott. Maurizio Calamida e domiciliata in Cagliari Via
Satta n° 5 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Sanna

e

Dott. Mario Gimigliano, residente in Cosenza


Dott. Antonello Melis, residente in Cagliari

Dott. Enrico Mulas, residente in Cagliari, tutti domiciliati in Cagliari in Via Paoli n° 67,
presso lo studio degli Avv.ti Prof. Angelo. Luminoso e A. Luminoso

Dott. Emilio Simeone, nato ad Iglesias il 29 agosto 1945 , ivi residente e domiciliato
in Carbonia Via Delle Poste n.5, presso lo studio dell'Avv. Marco Aste

Premesso

- A) Con decreto ingiuntivo n. 905/08 - RAC n. 3142/08 - emesso dal Tribunale di Cagliari, notificato alla ASL n.7 di Carbonia il 05.05.2008 ad istanza del dott. Mario Gimigliano, è stato ingiunto alla predetta Azienda il pagamento complessivo di € 424.883,52 oltre la Cassa di previdenza al 4%, IVA al 20%, rimborso dei contributi versati all'Ordine dei Commercialisti di Cosenza, interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, ed accessori liquidati dal Giudice;
- B) con decreto ingiuntivo n. 1253/08 RAC n. 3105/08 emesso dal Tribunale di Cagliari il 26.05.2008 notificato alla ASL n. 7 Carbonia il 06.06.2008 ad istanza del dott. Antonello Melis, è stato ingiunto alla Azienda di pagare la somma complessiva di € 300.533,86, oltre Cassa di previdenza al 4%, IVA al 20%, rimborso dei contributi versati all'Ordine dei Commercialisti di Cagliari, interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, ed accessori liquidati dal Giudice.



- C) con decreto ingiuntivo n. 906/08 RAC n. 3094/08 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 11.04.2008 notificato alla SL n. 7 di Carbonia il 08.05.2008 ad istanza del dott. Enrico Mulas, è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 300.533,86, oltre Cassa di previdenza al 4%, IVA al 20%, rimborso dei contributi versati all'Ordine dei Commercialisti di Cagliari, interessi di mora ex D.Leg. n. 231/2002 ed accessori liquidati dal Giudice.
- D) Con i ricorsi introduttivi del procedimento monitorio, volti ad ottenere i decreti ingiuntivi di cui ai capi A-B-C, i professionisti sopra indicati hanno dedotto di avere ricevuto l'incarico professionale da parte della ASL n° 7 di Carbonia mirato ad ottenere dei rimborsi IVA che l'Azienda avrebbe indebitamente pagato per acquisti di beni relativi alle annualità 1999-2000-2001-2002. Nell'espletamento del detto mandato, dunque, detti professionisti hanno sostenuto di aver svolto lo studio delle problematiche inerenti l'incarico ricevuto, predisposto l'istanza, di rimborso diretta all'Agenzia delle Entrate di Iglesias e, quale conseguenza della reiezione della istanza, di aver predisposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, il cui giudizio si è concluso con un provvedimento di rigetto. Altresi, hanno sostenuto di aver predisposto il ricorso in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, ricorso poi abbandonato dall'Azienda Sanitaria con conseguente revoca dell'incarico ai professionisti.
- E) L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia ha promosso opposizione contro i predetti decreti ingiuntivi assumendo che alcun specifico contratto d'opera sarebbe stato da loro sottoscritto e che pertanto non si sarebbero verificate le condizioni essenziali stabilite nel contratto che prevedevano ai fini del pagamento l'esito positivo della lite. In particolare ha assunto di avere in realtà affidato, con deliberazione n. 2368 del 10.11.2003, ai professionisti sopra indicati l'incarico di

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Cav. P. P.', written in a cursive style.

svolgere un approfondito esame delle questioni relative ai rimborsi IVA indebitamente assolta dall'Azienda e non detratta, disponendo anche mandato per l'eventuale recupero della medesima imposta presso gli uffici competenti. In detta delibera l'Azienda precisava che le spese relative all'incarico, così come l'intera disciplina dello stesso, sarebbero state regolate dalle clausole del contratto di affidamento professionale allegato alla predetta delibera, che ne costituiva parte integrante e sostanziale, le quali in particolare prevedevano che il pagamento del compenso nella misura dell'8% sarebbe stato riconosciuto solo in caso di effettivo recupero delle somme. La convenzione allegata alla delibera non venne sottoscritta, mentre venne accettato, comunque, l'incarico sulla base della delibera che detta convenzione richiamava. In ragione del mancato raggiungimento del risultato prefissato, con delibera n. 2650 del 04.12.2003, l'Azienda ha provveduto a revocare l'incarico con la delibera n. 2368/2003, dandone comunicazione ai professionisti. Successivamente alla revoca del mandato, in data 18 dicembre 2003 l'Azienda ha presentato all'Agenzia Delle Entrate -Ufficio Locale di Iglesias l'istanza volta ad ottenere il rimborso dell'IVA, istanza rigettata con provvedimento n. 4557/2004. Con deliberazione n. 1258 del 27.05.2004 l'Azienda ha conferito nuovamente l'incarico ai professionisti di predisporre il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari contro il provvedimento di rigetto del rimborso IVA. Anche in questo caso, la delibera prevedeva la specifica previsione di impegno al pagamento degli oneri professionali solo ed esclusivamente secondo le clausole previste dallo schema di contratto di affidamento professionale allegato, e cioè a condizione che venissero recuperate delle somme oggetto del ricorso, ed in base alle tariffe professionali in vigore per la categoria. Anche in questa circostanza l'allegato contratto di prestazione d'opera

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the bottom right corner of the page.

professionale non venne sottoscritto dalle parti. Sotto altro profilo, con l'opposizione in questione, l'Azienda ha lamentato di essere stata messa a conoscenza, con grave ritardo non solo della presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, ma del suo rigetto con sentenza n. 315/04 del 18.11.2004 ed in pari data sia stata informata, altresì, dell'avvenuto deposito di un ricorso in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale in data 8 febbraio 2005.

- F) La mancata tempestiva informativa del rigetto del ricorso in primo grado e l'autonoma decisione dei professionisti di proporre l'appello senza una preventiva consultazione con l'Azienda, hanno determinato in capo al Direttore Generale la decisione di rinunciare all'appello e revocare il mandato conferito ai professionisti.
- G) L'Azienda ha così contestato il fatto che i professionisti abbiano svolto tutte quelle prestazioni indicate nei rispettivi progetti di parcella ritenuti congrui dal proprio Consiglio dell'Ordine, ed inoltre che le stesse prestazioni potessero essere ricondotte all'Azienda in quanto, tra le altre, le istanze di rimborso all'Agenzia delle entrate sarebbero state redatte e sottoscritte dal Direttore Generale. Inoltre, il diritto al compenso per la redazione del ricorso alla Commissione Tributaria sarebbe da considerarsi inesistente in quanto la procura in calce risultava conferita dal dott. Simeone senza una preventiva delibera autorizzativa. Altresì, la problematica giuridica-fiscale posta a fondamento del ricorso alla Commissione Tributaria non avrebbe evidenziato questioni di particolare complessità e difficoltà tali da giustificare la maggiorazione richiesta nei suddetti progetti di parcella.
- H) Radicatosi il contenzioso nei modi sopra detti, i Dott.ri Mario Gimigliano e Antonello Melis, con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 6 febbraio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'av. per', is located in the bottom right corner of the page.

2009, hanno convenuto in giudizio il dott. Emilio Simeone concludendo rispettivamente in via subordinata per la condanna del predetto Dott. Simeone al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 905/08 e nel decreto ingiuntivo n. 1253/08.

- l) In data 25 novembre 2009 Il Giudice Dott.ssa Spanu ha disposto la riunione delle cause iscritte ai n. 5400/08-5401/08 e 6470/08 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, rinviando all'udienza del 29 aprile 2010 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Le cause riunite sono state poi rinviate per il componimento bonario della vertenza all'udienza del 21 luglio 2010.

Tutto ciò premesso le parti come in atti, in via definitiva e transattiva

Convengono e stipulano quanto segue

- 1) La premessa fa parte integrante della presente scrittura.
- 2) I professionisti generalizzati nell'epigrafe dichiarano di rinunciare a tutte le pretese economiche costituenti oggetto dei rispettivi decreti ingiuntivi contraddistinti al n. 905/08, n. 906/08, n. 1253/08 e nelle comparse di costituzione e risposte depositate rispettivamente in data 18.12.2008 nell'interesse del dott. Melis, in data 10.12.2008 nell'interesse del dott. Gimigliano e in pari data nell'interesse del dott. Mulas, negli instaurati giudizi di merito riuniti pendenti davanti il Tribunale di Cagliari e distinti ai numeri 6470/08 RAC - 5400/08 RAC e 5401/08 RAC.
- 3) In particolare, rinunciano alla domanda subordinata del pagamento di somme ex art. 2041 c.c., alla domanda di risarcimento dei danni anche a titolo di responsabilità precontrattuale, alla richiesta di dichiarazione di nullità della clausola contrattuale recante la condizione prevista per il riconoscimento del compenso connesso al buon esito della controversia, ed alla ulteriore domanda



dell'altra. In ogni caso, le parti si obbligano a porre in essere quanto necessario per l'estinzione di tutti i giudizi sopra indicati.

8) Il dott. Emilio Simeone dichiara di non avere nulla da pretendere nei confronti della ASL n. 7 di Carbonia e dei suindicati professionisti.


Il presente atto è sottoscritto dai difensori di tutte le parti quale rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale.

Cagliari li _____

Dott. Mario Gimigliano

Dott. Antonello Melis


Dott. Enrico Mulas

Dott. Emilio Simeone


Prof. Avv. Angelo Luminoso

Avv. Alberto Luminoso

Avv. Elisabetta Sanna

Avv. Marco Aste


Dott. Maurizio Calamida

ATTO DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE

tra

Azienda Sanitaria Locale n.7 Carbonia, con sede in Carbonia Via Dalmazia n°83,
in persona del Commissario Dott. Maurizio Calamida e domiciliata in Cagliari Via
Satta n° 5 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Sanna

e

Dott. Mario Gimigliano, residente in Cosenza



Dott. Antonello Melis, residente in Cagliari

Dott. Enrico Mulas, residente in Cagliari, tutti domiciliati in Cagliari in Via Paoli n° 67,
presso lo studio degli Avv.ti Prof. Angelo. Luminoso e A. Luminoso

Dott. Emilio Simeone, nato ad Iglesias il 29 agosto 1945, ivi residente e domiciliato
in Carbonia Via Delle Poste n.5, presso lo studio dell'Avv. Marco Aste

Premesso


- A) Con decreto ingiuntivo n. 905/08 - RAC n. 3142/08 - emesso dal Tribunale di Cagliari, notificato alla ASL n.7 di Carbonia il 05.05.2008 ad istanza del dott. Mario Gimigliano, è stato ingiunto alla predetta Azienda il pagamento complessivo di € 424.883,52 oltre la Cassa di previdenza al 4%, IVA al 20%, rimborso dei contributi versati all'Ordine dei Commercialisti di Cosenza, interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, ed accessori liquidati dal Giudice;
- B) con decreto ingiuntivo n. 1253/08 RAC n. 3105/08 emesso dal Tribunale di Cagliari il 26.05.2008 notificato alla ASL n. 7 Carbonia il 06.06.2008 ad istanza del dott. Antonello Melis, è stato ingiunto alla Azienda di pagare la somma complessiva di € 300.533,86, oltre Cassa di previdenza al 4%, IVA al 20%, rimborso dei contributi versati all'Ordine dei Commercialisti di Cagliari, interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, ed accessori liquidati dal Giudice.



- C) con decreto ingiuntivo n. 906/08 RAC n. 3094/08 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 11.04.2008 notificato alla SL n. 7 di Carbonia il 08.05.2008 ad istanza del dott. Enrico Mulas, è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 300.533,86, oltre Cassa di previdenza al 4%, IVA al 20%, rimborso dei contributi versati all'Ordine dei Commercialisti di Cagliari, interessi di mora ex D.Leg. n. 231/2002 ed accessori liquidati dal Giudice.
- D) Con i ricorsi introduttivi del procedimento monitorio, volti ad ottenere i decreti ingiuntivi di cui ai capi A-B-C, i professionisti sopra indicati hanno dedotto di avere ricevuto l'incarico professionale da parte della ASL n° 7 di Carbonia mirato ad ottenere dei rimborsi IVA che l'Azienda avrebbe indebitamente pagato per acquisti di beni relativi alle annualità 1999-2000-2001-2002. Nell'espletamento del detto mandato, dunque, detti professionisti hanno sostenuto di aver svolto lo studio delle problematiche inerenti l'incarico ricevuto, predisposto l'istanza, di rimborso diretta all'Agenzia delle Entrate di Iglesias e, quale conseguenza della reiezione della istanza, di aver predisposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, il cui giudizio si è concluso con un provvedimento di rigetto. Altresi, hanno sostenuto di aver predisposto il ricorso in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, ricorso poi abbandonato dall'Azienda Sanitaria con conseguente revoca dell'incarico ai professionisti.
- E) L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia ha promosso opposizione contro i predetti decreti ingiuntivi assumendo che alcun specifico contratto d'opera sarebbe stato da loro sottoscritto e che pertanto non si sarebbero verificate le condizioni essenziali stabilite nel contratto che prevedevano ai fini del pagamento l'esito positivo della lite. In particolare ha assunto di avere in realtà affidato, con deliberazione n. 2368 del 10.11.2003, ai professionisti sopra indicati l'incarico di



svolgere un approfondito esame delle questioni relative ai rimborsi IVA indebitamente assolta dall'Azienda e non detratta, disponendo anche mandato per l'eventuale recupero della medesima imposta presso gli uffici competenti. In detta delibera l'Azienda precisava che le spese relative all'incarico, così come l'intera disciplina dello stesso, sarebbero state regolate dalle clausole del contratto di affidamento professionale allegato alla predetta delibera, che ne costituiva parte integrante e sostanziale, le quali in particolare prevedevano che il pagamento del compenso nella misura dell'8% sarebbe stato riconosciuto solo in caso di effettivo recupero delle somme. La convenzione allegata alla delibera non venne sottoscritta, mentre venne accettato, comunque, l'incarico sulla base della delibera che detta convenzione richiamava. In ragione del mancato raggiungimento del risultato prefissato, con delibera n. 2650 del 04.12.2003, l'Azienda ha provveduto a revocare l'incarico con la delibera n. 2368/2003, dandone comunicazione ai professionisti. Successivamente alla revoca del mandato, in data 18 dicembre 2003 l'Azienda ha presentato all'Agenzia Delle Entrate -Ufficio Locale di Iglesias l'istanza volta ad ottenere il rimborso dell'IVA, istanza rigettata con provvedimento n. 4557/2004. Con deliberazione n. 1258 del 27.05.2004 l'Azienda ha conferito nuovamente l'incarico ai professionisti di predisporre il ricorso davanti alla la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari contro il provvedimento di rigetto del rimborso IVA. Anche in questo caso, la delibera prevedeva la specifica previsione di impegno al pagamento degli oneri professionali solo ed esclusivamente secondo le clausole previste dallo schema di contratto di affidamento professionale allegato, e cioè a condizione che venissero recuperate delle somme oggetto del ricorso, ed in base alle tariffe professionale in vigore per la categoria. Anche in questa circostanza l'allegato contratto di prestazione d'opera

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located on the right side of the page. It consists of several sweeping, overlapping strokes that do not form a legible name.

professionale non venne sottoscritto dalle parti. Sotto altro profilo, con l'opposizione in questione, l'Azienda ha lamentato di essere stata messa a conoscenza, con grave ritardo non solo della presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, ma del suo rigetto con sentenza n. 315/04 del 18.11.2004 ed in pari data sia stata informata, altresì, dell'avvenuto deposito di un ricorso in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale in data 8 febbraio 2005.

- F) La mancata tempestiva informativa del rigetto del ricorso in primo grado e l'autonoma decisione dei professionisti di proporre l'appello senza una preventiva consultazione con l'Azienda, hanno determinato in capo al Direttore Generale la decisione di rinunciare all'appello e revocare il mandato conferito ai professionisti.
- G) L'Azienda ha così contestato il fatto che i professionisti abbiano svolto tutte quelle prestazioni indicate nei rispettivi progetti di parcella ritenuti congrui dal proprio Consiglio dell'Ordine, ed inoltre che le stesse prestazioni potessero essere ricondotte all'Azienda in quanto, tra le altre, le istanze di rimborso all'Agenzia delle entrate sarebbero state redatte e sottoscritte dal Direttore Generale. Inoltre, il diritto al compenso per la redazione del ricorso alla Commissione Tributaria sarebbe da considerarsi inesistente in quanto la procura in calce risultava conferita dal dott. Simeone senza una preventiva delibera autorizzativa. Altresì, la problematica giuridica-fiscale posta a fondamento del ricorso alla Commissione Tributaria non avrebbe evidenziato questioni di particolare complessità e difficoltà tali da giustificare la maggiorazione richiesta nei suddetti progetti di parcella.
- H) Radicatosi, il contenzioso nei modi sopra detti, i Dott.ri Mario Gimigliano e Antonello Melis, con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 6 febbraio




2009, hanno convenuto in giudizio il dott. Emilio Simeone concludendo rispettivamente in via subordinata per la condanna del predetto Dott. Simeone al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 905/08 e nel decreto ingiuntivo n. 1253/08.

- l) In data 25 novembre 2009 Il Giudice Dott.ssa Spanu ha disposto la riunione delle cause iscritte ai n. 5400/08-5401/08 e 6470/08 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, rinviando all'udienza del 29 aprile 2010 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Le cause riunite sono state poi rinviate per il componimento bonario della vertenza all'udienza del 21 luglio 2010.

Tutto ciò premesso le parti come in atti, in via definitiva e transattiva

Convengono e stipulano quanto segue

- 1) La premessa fa parte integrante della presente scrittura.
- 2) I professionisti generalizzati nell'epigrafe dichiarano di rinunciare a tutte le pretese economiche costituenti oggetto dei rispettivi decreti ingiuntivi contraddistinti al n. 905/08, n. 906/08, n. 1253/08 e nelle comparse di costituzione e risposte depositate rispettivamente in data 18.12.2008 nell'interesse del dott. Melis, in data 10.12.2008 nell'interesse del dott. Gimigliano e in pari data nell'interesse del dott. Mulas, negli instaurati giudizi di merito riuniti pendenti davanti il Tribunale di Cagliari e distinti ai numeri 6470/08 RAC - 5400/08 RAC e 5401/08 RAC.
- 3) In particolare, rinunciano alla domanda subordinata del pagamento di somme ex art. 2041 c.c., alla domanda di risarcimento dei danni anche a titolo di responsabilità precontrattuale, alla richiesta di dichiarazione di nullità della clausola contrattuale recante la condizione prevista per il riconoscimento del compenso connesso al buon esito della controversia, ed alla ulteriore domanda



subordinata di risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723 c.c. e degli artt. 1358 e 1359 c.c.

4) Il dott. Mario Gimigliano e il dott. Antonello Melis, rinunciano alle domande subordinate con le quali hanno chiesto la condanna del Dott. Emilio Simeone, nella sua qualità specifica, al pagamento delle somme maturate a titolo di compenso per l'opera prestata in favore dell'Azienda Sanitaria, ovvero al risarcimento dei danni nella misura equivalente, oltre interessi accessori di legge e rivalutazione, nonché alla domanda relativa al pagamento delle somme riconosciute dovute ex art. 2041 c.c., ed al risarcimento dei danni anche a titolo di responsabilità precontrattuale.

5) A fronte di tali rinunzie, la Asl n.7 di Carbonia si obbligherà a corrispondere a ciascun professionista la somma onnicomprensiva di € 50.000,00 (cinquantamila), oltre accessori di legge, e così in totale la somma di complessive € 150.000,00, oltre accessori di legge, a tacitazione di ogni pretesa connessa alle questioni oggetto della presente scrittura.

6) I dott.ri Gimigliano, Melis e Mulas dichiarano di accettare la somma offerta di € 50.000,00, oltre accessori di legge, onnicomprensiva per ciascuno a titolo transattivo, dichiarando nel contempo di non vantare oggi ed in futuro alcuna ulteriore diritto o credito riferibili al rapporto intercorso con l'azienda sanitaria oggetto della presente scrittura.

7) Le cause riunite di opposizione ai decreti ingiuntivi pendenti nanti il Tribunale di Cagliari come descritte al punto 4) si intendono sin d'ora abbandonate poiché transatte, con contestuale espressa rinuncia apposta sugli originali dei rispettivi decreti ingiuntivi, non avendo le parti più nulla da pretendere l'una nei confronti

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located on the right side of the page.

dell'altra. In ogni caso, le parti si obbligano a porre in essere quanto necessario per l'estinzione di tutti i giudizi sopra indicati.

8) Il dott. Emilio Simeone dichiara di non avere nulla da pretendere nei confronti della ASL n. 7 di Carbonia e dei suindicati professionisti.

Il presente atto è sottoscritto dai difensori di tutte le parti quale rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale.

Cagliari li _____

Dott. Mario Gimigliano

Dott. Antonello Melis

Dott. Enrico Mulas

Dott. Emilio Simeone

Prof. Avv. Angelo Luminoso

Avv. Alberto Luminoso

Avv. Elisabetta Sanna

Avv. Marco Aste

Dott. Maurizio Calamida